

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 c.p.c

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss. c.p.c.
ai controinteressati

Ill.mo Sig. G.d.L.

RICORRE il sig. Lorenzo Vitiello nato a Caserta il 10.8.1994 res.te in Torre del Greco (NA) alla p.zza Luigi Palomba, 14 C.F. VTLLNZ94M10B963N ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso lo studio del suddetto avvocato, per mandato ed elezione di domicilio a margine del presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. telefax 081/8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it -

RICORRENTE

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it -

RESISTENTE

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec



ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto Statale di Istruzione Superiore Luosi Pico, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 41037 Mirandola (MO) alla via 29 maggio, 2 C.F. 82002550364 pec MOIS00600Q@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto Statale di Istruzione Superiore Luosi Pico, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 41037 Mirandola (MO) alla via 29 maggio, 2 C.F. 82002550364 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto di Istruzione Superiore Guarino Guarini di Modena, scuola capofila, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 41124 Modena (MO) al viale Corassori, 95 C.F. 94194340363 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 40125 Bologna alla via G. Reni, 4 pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto di Istruzione Superiore Guarino Guarini di Modena, scuola capofila, in persona del I.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 41124 Modena (MO) al viale Corassori, 95 C.F. 94194340363 pec mois02300d@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE', eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso - **CONTROINTERESSATI**;



FATTO

Il sig. Lorenzo Vitiello è un diplomato che ambisce a operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.) nelle scuole statali dopo aver prestato per anni servizio presso l'Istituto privato paritario Istituto Santa Croce di Castellammare di Stabia.

Il ricorrente nei termini di legge presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, allegando copia dei propri titoli culturali trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila Guarino Guarini di Modena; **(doc. 1)**;

Il ricorrente concorreva per tutti i profili A.T.A., e quindi per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), essendo munito dei titoli di studio e di servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A. **(doc. 2)**;

Nella domanda il sig. Vitiello aveva documentato, tra gli altri, il servizio svolto nei precedenti anni scolastici quale assistente amministrativo presso scuola paritaria;

La graduatoria veniva definitivamente approvata dalla scuola capofila Istituto di Istruzione Superiore Guarino Guarini di Modena e il sig. Vitiello figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati e, quindi, con il



punteggio di 21,25 per il profilo AA, 10,45 per il profilo AT e 13,18 per il profilo CS. **(doc. 43 e 44)**

Il ricorrente, quindi, a far data dal 2018 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle 30 istituzioni scolastiche da lui indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente. **(doc. 3)**

Per effetto di tale inserimento e dei punteggi ottenuti, il sig. Vitiello veniva individuato il 21.9.2018 dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Luosi Pico di Mirandola quale destinatario di una proposta di incarico per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, essendo utilmente collocato nella predetta graduatoria.

Seguiva la sottoscrizione di un contratto prot. 3871 del 21.9.2018 di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal 21.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore settimanali di servizio su posto vacante e disponibile, con cessazione dell'incarico al 30.6.2019. **(doc. 4)**

Inopinatamente, a distanza di ben cinque mesi dalla presa di servizio, con nota dirigenziale prot. n. prot. 965/C.1.c del 19.2.2019 l'I.S.I.S. Luosi Pico di Mirandola comunicava al Vitiello l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatorie e revoca dell'incarico conferito perché *“nell'estratto conto previdenziale INPS non risulta alcun versamento contributivo”* **(doc. 5)**

Tale avviso veniva puntualmente riscontrato dal ricorrente con nota del 28.2.2019 assunta al prot. 1103 contestando la fantasiosa affermazione del mancato versamento dei contributi previdenziali e allegando documenti a comprova. **(doc. 6)**



Tuttavia, con decreto n. 1146/C.1.c del 1°.3.2019 il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. Luosi Pico, disponeva la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente rideterminando in 9,00 il punteggio per AA, 8,00 per AT e 9,50 per CS. Contestualmente era disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1°.3.2019 dichiarando il servizio prestato da intendersi di fatto e non di diritto e non valido ai fini dell'aggiornamento nelle graduatoria d'istituto; **(doc. 7)**;

DIRITTO

Il provvedimento adottato, invero, è irrimediabilmente invalido, assunto in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimo in quanto fondato su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiato da un patente sviamento della funzione.

Sussiste quindi l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio al fine di richiedere il ripristino del contratto di lavoro stipulato, il riconoscimento giuridico ed economico del periodo di lavoro effettuato e di quello perduto a causa della ingiusta risoluzione del contratto e la rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2018-2021 nelle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello D3, oltre al ripristino del punteggio in graduatoria di 21,25 per il profilo AA, 10,45 per il profilo AT e di 13,18 per il profilo CS dichiarando illegittima la decurtazione di punti previa eventuale disapplicazione del decreto n. 1146/C.1.c del 1°.3.2019 con cui il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. Luosi Pico, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminando in 9,00 il punteggio per AA, 8,00 per AT e 9,50 per CS,



risolvendo il contratto di lavoro dichiarando il servizio prestato da intendersi di fatto e non di diritto;

I) GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Il G.O. è competente a decidere la controversia.

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, e ss. mm., la giurisdizione spetta al G.O., venendo in questione determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. S.U. n. 16756/2014).

Lo stesso D.M. 640/2017, *lex specialis* della procedura che disciplina le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A., sancisce all'art. 9 che dopo l'approvazione della graduatoria questa “è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Infatti il Giudice del Lavoro ha giurisdizione in materia di effetti di provvedimenti amministrativi direttamente e immediatamente incidenti sul rapporto di lavoro come sancito dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 3677 del 16.2.2009.

Del provvedimento, *ut supra* indicato, con cui la P.A. resistente rideterminava il punteggio in graduatoria e risolveva il contratto di lavoro con il sig. Vitiello, si richiede al G.d.L. la disapplicazione costituendo atti incidenti direttamente sul rapporto di lavoro.

L'art. 63 del D.Lgs. 165 del 2001 devolve al G.O., in funzione di giudice



del lavoro, **tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.** di cui all'art. 1 c. 2 ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.

Il ricorrente si rivolge al G.d.L. impugnando, ai fini della disapplicazione, i provvedimenti incidenti direttamente sul rapporto di lavoro, venendo in rilievo diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente protetti e potendo operare nel caso de quo il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63 c. 1 del D.lg. n. 165 del 2001, che presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo.

II) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COST., 554 DEL D.LGS 16.4.1994 N. 297 T.U. ISTRUZIONE, DEL D.M. 640/2017 DEL 30.8.2017 E DEL D.M. 13.12.2000 N. 430. ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA E DEGLI ARTT. 1175, 1176 e 1375 C.C. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE

Gli atti con cui la P.A. resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato rideterminando il punteggio in graduatoria del ricorrente fondano su un erroneo presupposto di fatto e di diritto, ovvero che:

***“nell’estratto conto previdenziale INPS non risulta alcun versamento contributivo a cura dell’Istituto Santa Croce;
i servizi prestati con contratti CO.CO.CO. non sono oggetto di***



valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze della Amministrazioni Statali o EELL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o detemrinato ai sensi del'art. 25 e 44 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007". (doc. 7)

Si confuteranno di seguito le due affermazioni.

SULL'ESISTENZA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Occorre premettere che il ricorrente ha lavorato con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Castellammare di Stabia negli anni scolastici 2012/2013 – 2013-2014 - 2014/2015 – 2015/2016 e 2016-2017 e 2017/2018

La circostanza è certificata:

- dall'attestato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario Santa Croce (prot. 50 del 22.1.2019); **(doc. 8)**
- dai contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente con l'Istituto Santa Croce **(doc. 9)**
- dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro **(doc. 10)**

Il certificato di servizio attesta il regolare versamento dei contributi previdenziali **(doc. 8)**: infatti per ognuno dei periodi di lavoro ivi indicati, i versamenti contributivi vennero effettuati come da dettagli di denuncia contributiva **(docc. 11, 12, 13)**.

Infatti, sono regolarmente presenti nell'estratto contributivo INPS i



versamenti relativi agli anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2017/2018 che sono stati quindi regolarmente denunciati e versati dal datore di lavoro **(doc. 14)**;

Il versamento relativo all'anno 2017 risulta regolarmente denunciato dal datore di lavoro **e appare puntualmente nell'estratto contributivo** anche se il relativo versamento non appare ancora materialmente accreditato per ritardi di lavorazione dell'INPS; **(doc. 15)** tale ritardo, relativo al solo anno 2017, e a fronte della denuncia di versamento effettuata dal datore di lavoro regolarmente indicata in estratto contributivo, non può certo penalizzare il ricorrente dipendendo da fatto di terzi (ritardo INPS);

Infatti, come sancito più volte dal Consiglio di Stato, una volta data dal lavoratore dimostrazione della prestazione effettiva del servizio svolto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali da selezionare. **A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è estraneo - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo. (cfr. sent. C.d.S. VI sez. n. 2136/2013 doc. 16)**

E' quindi smentita *ex tabulas* l'affermazione contenuta nel decreto



impugnato secondo cui “***nell’estratto conto previdenziale INPS non risulta alcun versamento contributivo a cura dell’Istituto Santa Croce***”.

E desta stupore che - nonostante il contrario sia stato già dimostrato dal ricorrente in sede di controdeduzioni all’avviso di avvio di procedimento (**doc. 6**) – il D.S. dell’ISIS di Mirandola abbia ritenuto affermare ugualmente questa “amenità” nel provvedimento impugnato.

**DEL SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI CO.CO.CO E LA
VALUTABILITA’ AI SENSI DEL D.M. 640/2017**

Il comportamento datoriale fonda sulla convinzione errata che il rapporto lavorativo di CO.CO.CO. (con contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso) non sia suscettibile di valutazione in riferimento a quando disposto dal D.M. 640/2017.

Sicché il decreto di rettifica del punteggio della graduatoria e di risoluzione del contratto di lavoro non riconosce quale titolo di servizio valutabile ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestato dal ricorrente quale assistente amministrativo in forza di contratto di collaborazione continuativa.

Orbene la lettura del D.M. 640/2017, *lex specialis* della procedura, non solo non giustifica questa singolare interpretazione fornita dalla P.A. resistente ma, anzi, la sconfessa.

Occorre premettere che il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato in G.U. 24.1.2001 n. 19 costituisce il regolamento che norma le modalità di conferimento delle **supplenze** al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. (**cfr.**



doc. 17)

In applicazione di tale disposto, il MIUR il 30.8.2017 ha emesso il D.M. 640 che istituisce, per il triennio scolastico 2018-2021, graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, tra cui quello di collaboratore scolastico **(doc. 2)**

Il D.M. 640/2017 **indica i titoli culturali e di servizio valutabili e i criteri di valutazione degli stessi** ai fini della formazione delle graduatorie.

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 640/2017 prevede l'attribuzione di punteggi per i **servizi** prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nei vari ordini di scuola statale e **non statale**.

Il decreto, nelle note finali, precisa che il servizio valutabile è quello **“effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta”**.

Sicché il D.M. in esame discorre sempre e solo di **SERVIZIO** valutabile ai fini della graduatoria SENZA COMPIERE ALCUNA DISTINZIONE TRA SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE, PARASUBORDINAZIONE O IN VIA AUTONOMA.

Giova ricordare che sia il lavoratore subordinato che il parasubordinato prestano un **servizio** al datore di lavoro così come presta un **servizio** al committente il lavoratore autonomo che, come recita l'art. 2222 c.c., *“si obbliga a compiere... un’opera o un **servizio**, con lavoro prevalentemente proprio”*.

La Cassazione a Sezioni Unite ha poi affermato che **esiste rapporto di servizio con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti**



di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario. (cfr. Cass. SS.UU. 9.4.2008 n. 9160 e n. 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007, 3413/2008).

Ai sensi dell'art. 5.11 del D.M. 640/2017 l'aspirante all'ingresso in graduatoria doveva compilare l'apposito modello specificando il profilo professionale richiesto, i titoli di accesso di cultura e **servizio** valutabili ai sensi dell'annessa tabella ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'allegato **A/2** al D.M. contiene la “*Tabella di valutazione dei titoli*” per le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo.

Al punto B) di tale tabella sono elencati i titoli di **“servizio prestato in qualità di assistente amministrativo”** valutabili ai fini della formazione delle graduatorie.

Al punto B) 5.2 lett. d) viene indicato il **“servizio”** prestato in **“scuole non statali paritarie”**.

L'allegato A/2 al punto 8 evidenzia che **“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie..., il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla meta...”**.

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”**.

Ciò posto, non si rinviene nel D.M. 640/2017 alcuna esclusione del servizio reso con rapporto di CO.CO.CO. tra i titoli di servizio valutabili. Sicché, al contrario di quanto sostenuto negli atti impugnati, il D.M.



640/2017 (punto B dell'allegato **A/2**) **consente espressamente la valutabilità dei titoli di servizio prestati “nelle scuole non statali paritarie”, prevedendo, però, in questo caso, il dimezzamento del punteggio previsto per ogni anno.**

Dunque, il citato decreto ministeriale non attribuisce rilevanza alla tipologia contrattuale in virtù del quale il servizio è stato prestato, ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, dando pertanto rilievo all'esperienza specifica maturata attraverso il lavoro nel relativo profilo professionale;
- che il servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e quindi da **qualsiasi tipologia di contratto senza alcuna distinzione tra contratto subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d'opera;**
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”**.

Particolarmente interessante il riferimento alla retribuzione **“anche ridotta”**. Se il legislatore del D.M. n. 640/2017 avesse voluto escludere dalla graduazione le tipologie di contratto **“atipiche”**, non avrebbe previsto il requisito della **retribuzione anche ridotta** e ciò perché una retribuzione differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi dal subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli importi minimali previsti nei CCNL e stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circolare INPS n. 13 del 26.1.2018 **doc. 18**)



Sicché il legislatore quando all'art. 554 del T.U. istruzione discorre di “**almeno due anni di servizio prestato**”, e quando nel D.M. 640/2017 precisa che il servizio valutabile è quello “**effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta**” ha inteso ricomprendere tra i titoli computabili ogni prestazione lavorativa espletata in favore della scuola in virtù di un regolare contratto.

Le parole usate nel D.M. 640/2017 lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha deliberatamente incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito, anche in maniera ridotta, presso qualsiasi scuola.**

Il decreto utilizza una dizione talmente lata (**ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola, ogni servizio effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta**) per non privare di punteggio le attività lavorative comunque prestate quale assistente o collaboratore amministrativo prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata incasellata, valorizzandone, per contro, la portata EFFETTIVA “**ogni servizio effettivamente prestato**”.

Pertanto in nessuna delle normative in esame vi è il richiamo al rapporto di lavoro subordinato e/o dipendente quale unico servizio computabile ai fini della graduazione.

Viceversa il legislatore, se avesse voluto escludere alcune tipologie



contrattuali (quali i contratti in regime di parasubordinazione come i CO.CO.CO.) lo avrebbe precisato in maniera esplicita.

Sussiste quindi una indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli assistenti amministrativi da graduare, né la P.A. resistente indica una sola norma di diritto positivo vigente che escluda dalla graduazione nella terza fascia ATA i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti basati sul rapporto di collaborazione presso le scuole paritarie. In tale senso si è espresso, in vicenda identica a quella oggi all'attenzione dell'odierno giudicante, la sentenza resa dal TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 813 del 2014 (**doc. 19**) in vigenza del precedente D.M. 59/2008 che è identico al D.M. 640/2017 (**doc. 20**).

E' quindi fuori sesto escludere ex se servizi derivanti da periodi di lavoro in regime di CO.CO.CO.

Un ulteriore elemento milita per l'illegittimità dell'impugnato decreto di risoluzione contrattuale. Nell'analogo D.M. per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento (D.M. n. 374 del 1° 6.2017 **doc. 21**) viene espressamente indicato alla pag. 10:

"TITOLI DI SERVIZIO

1. Il servizio prestato con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero...

2 I servizi prestati con CONTRATTI ATIPICI, NON DA LAVORO DIPENDENTE, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su INSEGNAMENTI CURRICULARI, sono



valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.”

Quindi il D.M. 374 del 1°.6.2017 così come già il precedente D.M. n. 353 del 23.5.2014 **(doc. 22)** sancisce che i servizi prestati con contratto atipico, stipulati **nelle scuole paritarie su insegnamenti curriculari**, sono valutati per l'intero periodo, secondo gli stessi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, sia per la terza fascia che per la seconda fascia.

La circostanza che nei DD.MM. che istituiscono le supplenze per gli insegnanti si faccia esplicito riferimento ai rapporti di lavoro parasubordinati (CO.CO.CO.) è dovuto alla necessità di indicare le modalità con cui tale il servizio di insegnamento va computato ai fini delle graduatorie **distinguendo gli insegnamenti curriculari da quelli non curriculari**.

Sicché il D.M. per le supplenze degli insegnanti non distingue se il servizio sia stato reso con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato **ma solo se l'insegnamento impartito sia stato o meno curriculare**.

Naturalmente una tale specificazione non era necessaria per il personale ATA che non presta attività di insegnamento e questo è il motivo per cui il D.M. 640/2017 non distingue tra titoli di servizio svolti con contratto subordinato o parasubordinato.

Sicché appare irragionevole e discriminatorio escludere per il personale ATA il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.



Sostiene la P.A. resistente nell'atto impugnato che: ***“il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze della Amministrazioni Statali o EELL... che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'art. 25 e 44 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007”.***

Orbene NON è vero che il ***“servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze della Amministrazioni Statali o EELL”*** Tale affermazione è smentita dallo stesso D.M. 640/2017 (**doc. 2**) che consente espressamente di valutare i SERVIZI prestati anche presso le scuole paritarie riducendo alla metà il relativo punteggio rispetto a quello prestato presso la P.A.

Quanto all'affermazione secondo cui il servizio prestato deve essere attivato attraverso la stipula di ***“contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.....”*** **questo è proprio quanto accaduto nel caso di specie.**

Infatti i contratti di lavoro stipulati tra la scuola paritaria Istituto Santa Croce e il Vitiello (**doc. 9**) richiamano espressamente il CCNL stipulato il 3.7.2013 dalla Federterziario Scuola (ed altri) con l'avallo del sindacato nazionale U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) e U.G.L. scuola avente validità dal 1°.9.2013 al 31.8.2017 (**doc. 23**)

Tale contratto è stato adeguato, a seguito delle modifiche introdotte dal



D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 (cd. *Jobs Act*) che, nell'abolire all'art. 2 c. 1 i contratti a progetto, li autorizzava, art. 2 c. 2 lett. a) in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. **(doc. 24)**.

Orbene, la possibilità di attivare CCNLL basati su contratti di collaborazione ha origine nella L. n. 30 del 14.2.2003, cd. Legge Biagi, istitutrice del contratto di collaborazione a progetto.

Lo stesso MIUR, con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 nel prendere atto delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 30/2003, **consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione. (doc. 25)**

La legittimità dell'utilizzo del CCNL Federterziario Scuola è poi stata avallata sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dall'INPS.

Infatti con l'interpello prot. n. 22038/2015 del 15.12.2015, il Ministero del Lavoro confermava la legittimità dell'utilizzo del contratto Federterziario riconoscendogli la qualità di CCNL **(doc. 26)**

Anche l'INPS, con nota n. 1712 del 21.4.2017, ha riconosciuto il contratto Federterziario Scuola precisando che: *"Il codice 412 avente il significato di "CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido, FEDERTERZIARIO, FEDERTERZIARIO SCUOLA, CONFIMEA, UGL SCUOLA e UGL".* **(doc. 27)**

E' pertanto incontrovertibile il riconoscimento della legittimità del



servizio prestato dal sig. Vitiello in presenza di tutti i requisiti prescritti dal D.M. n. 640/2017:

- Contratto con retribuzione anche minima;
- versamenti INPS;
- utilizzo di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

E' poi evidente la perfetta sovrapponibilità delle mansioni svolte dal Vitiello con quelle previste per il personale ATA nel CCNL scuole statali.

I contratti tra il Vitiello e la scuola paritaria Istituto Santa Croce attestano le mansioni svolte dal Vitiello consistite nella:

- **Archiviazione documenti e gestione del protocollo;**
- **Inserimento dati per attività di fatturazione e gestione del personale docente; (docc. 9 e 28)**

Tali mansioni sono corrispondenti a quelle previste dal CCNL del settore statale del 29.11.2007 delle scuole statali **(doc. 29)**

Infatti l'art. 50 del CCNL del settore scuola statale prevede che l'assistente amministrativo si occupi di *“custodia, verifica, registrazione delle entrate e uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.”*

Un ulteriore aspetto va segnalato: sin dal 2005 il MIUR, dopo



l'approvazione della L. n. 30 del 14.2.2003 (Legge Biagi), con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 **(doc. n. 30)** disponeva che non poteva più giustificarsi la revoca della parità alle scuole private paritarie sulla base della natura dei rapporti con il personale di tal guisa confermando per le scuole paritarie la liceità dell'utilizzo del sistema di contratti di collaborazione continuativa. Questo dimostra come il sistema scolastico abbia da tempo parificato le figure di lavoratori subordinati e parasubordinati. Tant'è che, successivamente, il DPR n. 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A. **(doc. 31)**.

Clamorosa è poi la disparità di trattamento subita dal Vitiello nella vicenda in oggetto.

Invero il MIUR ha diversamente (e correttamente) valutato il servizio svolto in regime di parasubordinazione da personale ATA presso la medesima istituzione scolastica paritaria "Santa Croce". Attualmente numerosi lavoratori sono in servizio nelle scuole statali e alcuni sono addirittura entrati in ruolo avendo maturato i propedeutici 24 mesi.

In particolare, il servizio maturato con contratti a progetto/collaborazione coordinata e continuativa da personale ATA presso l'Istituto Santa Croce è stato valutato positivamente in numerosi casi dimostrati dai documenti che si versano in atti:

- Istanza del 12.3.2015 del D.S. della Scuola Statale Secondaria di Primo Grado "Viale della Resistenza" in Cesena di verifica dei titoli



dichiarati dal sig. Salvatore Donnarumma. Riscontro dell'Istituto Santa Croce del 31.3.2015. La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all'INPS **(docc. 32, 33, 34)**

- Istanza del 25.3.2015 del D.S. dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone di verifica dei titoli dichiarati dalla sig.ra Graves Ausilia. Riscontro dell'Istituto Santa Croce del 31.3.2015. La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all'INPS **(docc. 35, 36, 37).**

- Istanza del 6.11.2015 del D.S. Il Circolo Cesena di conferma del servizio prestato dall'assistente amministrativa Monica D'Auria. Riscontro dell'Istituto Santa Croce del 16.12.2015 La natura a progetto/collaborazione del contratto è evincibile dalla comunicazione telematica obbligatoria Unilav effettuata all'INPS **(docc. 38, 39, 40).**

IN DEFINITIVA

La rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente per i servizi prestati in scuola paritaria con contratto parasubordinato e la risoluzione del contratto è illegittima avendo il sig. Vitiello effettivamente prestato regolare servizio retribuito di assistente amministrativo in virtù di contratto di contratto di collaborazione continuata. Sicché tale servizio andava valutato ai fini della domanda di inserimento nella graduatoria.

Nella normativa non vi è alcun riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento del punteggio. La norma prescrive che



il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato sia legato ad altri presupposti e, in particolare:

- sia stato retribuito, anche in misura minima;
- sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria o presso una scuola media legalmente riconosciuta o pareggiata, elementare parificata o materna autorizzata;

Con questi presupposti, gli assistenti scolastici che hanno svolto servizio parasubordinato, e in particolare quelli di scuola paritaria con lavoro parasubordinato, hanno tutto il diritto al punteggio alla stessa stregua dei lavoratori subordinati.

Sicché l'affermazione contenuta nel decreto espulsivo secondo cui il servizio prestato quale CO.CO.CO. non sarebbe utilmente considerabile ai fini della graduatoria è del tutto illegittima:

- 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria;
- 2) è ingiusta perché privilegia il rapporto di subordinazione e penalizza il lavoro parasubordinato non in base a considerazioni giuridiche, ma in ubbidienza a preconetti;
- 3) è discriminatoria dei diritti del personale ATA che hanno svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con presupposti contrattuali diversi;
- 4) è discriminatoria creando un trattamento diversificato a parità di condizioni di partenza: con titoli di servizio maturati in virtù di contratti a progetto previsti dalla Legge Biagi e di collaborazione coordinata e continuativa previsti dal Jobs Act, sono migliaia le persone che sono state assunte con la qualifica di personale ATA nelle istituzioni



scolastiche di tutta l'Italia, senza che la P.A. muovesse le obiezioni che oggi muove al ricorrente.

5) Non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. n. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, dell'art. 2 L. 7.8.1990 n. 241, dell'art. 7 del D.M. 30.8.2017 n. 640, degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza

Va inoltre censurato il comportamento tenuto delle PP.AA. resistenti, che hanno revocato a marzo 2019 l'incarico conferito nel settembre 2018 nonostante l'anno scolastico fosse da mesi iniziato e fossero ormai decorsi i termini di legge per l'effettuazione dei controlli.

Si consideri che l'art. 7 del D.M. n. 640/2017 prevede che:

«4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole



interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda».

La disciplina regolamentare, quindi, delimita l'esercizio del potere di verifica dal punto di vista temporale, circoscrivendolo al momento del conferimento del primo incarico lavorativo e impone l'immediatezza del controllo ("tempestivamente") per evitare che ritardi e omissioni cristallizzino posizioni giuridiche ancora *sub condicione*.

Lo scorrimento delle graduatorie richiede ontologicamente un accertamento rapido sullo *status* del candidato incaricato, onde procedere subito alla nomina dell'avente diritto mediante interpello del candidato successivamente posizionato.

Orbene, la norma regolamentare richiama le modalità dettate dall'art. 72 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 a mente del quale la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive va necessariamente effettuata entro il termine tassativo di 30 giorni, pena la contestazione della violazione dei doveri d'ufficio in sede di valutazione della *performance* del funzionario incaricato. Il termine in parola coincide con l'arco temporale massimo che, in via generale, l'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241 prescrive per il completamento dei procedimenti amministrativi.

Sebbene l'ordinamento giuridico non sanzioni il decorso del termine con la decadenza dal potere di controllo, il notevole ritardo nella verifica è comunque suscettibile di integrare un palese vizio di legittimità dei provvedimenti adottati, che, intervenendo ad anno scolastico abbondantemente iniziato, non rispondono ad alcun interesse pubblico generale.



Diversamente opinando, si finirebbe con l'attribuire all'Amministrazione scolastica un potere arbitrario a fronte di modalità di esercizio del tutto indefinite che lasciano il personale nominato, ancorché regolarmente assunto, in una situazione di persistente incertezza sulla propria condizione lavorativa.

Né rileva a tal fine la clausola contenuta nell'art. 8 del D.M. n. 640/2017, secondo la quale *«Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione»*, che va sottoposta ad una lettura coordinata e sistematica con quanto disposto nel precedente art. 7. Infatti, se è vero che il controllo generale sui requisiti dei candidati inseriti in graduatoria può essere fatto in ogni momento, è altrettanto vero che tale verifica va inderogabilmente espletata all'atto del primo conferimento di incarico, e quindi entro un ragionevole lasso di tempo dalla nomina, stante la sostanziale differenza di *status* giuridico che distingue la posizione del candidato solo inserito in graduatoria da quella del candidato invece in turno di nomina.

Come rilevato in fatto, nella vicenda di cui è causa si è proceduto alla rideterminazione della graduatoria e alla revoca dell'incarico a distanza di ben 5 mesi dalla stipula del contratto di lavoro quando ormai la posizione giuridica del ricorrente si era consolidata.

L'evidente ritardo nello svolgimento delle verifiche, pertanto, integra una violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede



contrattuale, dal momento che si era ingenerata nel ricorrente una fondata e legittima aspettativa a espletare l'incarico per l'intero anno scolastico.

RIVENDICAZIONI ECONOMICHE

DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE

Come da conteggio indicato di seguito, le PP.AA. resistenti sono tenute a corrispondere al ricorrente le retribuzioni che questo non ha percepito dal marzo 2019 e non percepirà fino al giugno 2019 per l'improvvisa e illegittima interruzione del rapporto di lavoro: esse andranno condannate al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del rapporto (1°.3.2019) fino a quello della naturale scadenza del contratto (30.6.2019). Tali retribuzioni, per il periodo marzo 2019 – giugno 2019 sono così sintetizzate:

MARZO:	1449,78+177,70 = 1627,48 euro
APRILE:	1449,78+177,70 = 1627,48 euro
MAGGIO:	1449,78+177,70 = 1627,48 euro
GIUGNO:	1449,78+177,70 = 1627,48 euro
TOTALE = 6509,92 euro LORDO	
TREDICESIMA 2019	483,26 euro
FERIE 2019	483,26 euro
TFR DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	501,15 euro
TOTALE COMPLESSIVO	7977,59 euro

DANNI NON PATRIMONIALI

La situazione creatasi lede un bene giuridico non patrimoniale perché **il mancato riconoscimento dei titoli di servizio comporta la retrocessione del ricorrente nella graduatoria con la decurtazione di numerosi punti frustrando ogni aspettativa di esser chiamato per supplenze temporanee per i prossimi tre anni, periodo di validità della graduatoria.** Sicché il ricorrente a causa dello



scivolamento in graduatoria, per i prossimi tre anni non sarà chiamato a prestare supplenze frustrando irreparabilmente il diritto a un ingresso in ruolo: infatti le graduatorie formate in base al D.M. 640/2017 comportano, ai sensi dell'art. 2 punto 2.2, lettera A) dell'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e s.m.i., **l'accesso al concorso per soli titoli relativo all'immissione nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato del soggetto che abbia un'anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi. (doc. 41)**

Inoltre l'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 (T.U. istruzione) sancisce che:

*“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi **sulla base di un'ordinanza del Ministro della P.I., la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.***

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”.

Pertanto il ricorrente vede coartate le chance di accedere al concorso per titoli riservato ai soggetti con 24 mesi di anzianità di servizio, impedendogli l'ingresso in ruolo!

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale



(mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità **a fronte di rapporto di lavoro che già per il primo anno di durata della graduatoria doveva durare per l'intero anno scolastico con prospettive più che concrete di proseguire per i successivi due anni e di procedere alla fine del terzo all'ingresso in ruolo.** Sicché il ricorrente vede frustrate le proprie aspettative di crescita professionale, sviluppo lavorativo e carriera.

Inoltre per assumere servizio in una sede oltre modo lontana dal proprio luogo di residenza, il ricorrente ha dovuto affrontare gli ovvi disagi derivanti dalla necessità di reperire una adeguata sistemazione, con ingente dispendio di risorse economiche e personali, proporzionate in ragione di un incarico annuale.

* * *

Il ricorrente Lorenzo Vitiello, *ut supra* rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo ed impugnato, compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dal ricorrente, voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica



del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, presso l'I.S.I.S. Luosi Pico di Mirandola, in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto capofila I.I.S. Guarino Guarini di Modena, valida per il triennio 2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di inserimento;
- 2) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione e/o dell'effettiva reintegrazione;
- 3) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Lorenzo Vitiello alla costituzione/continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di collaboratore scolastico in esecuzione del contratto inter partes prot. 3871 del 21.9.2018 con decorrenza immediata e immediato riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL versato in atti per la figura di assistente amministrativo;
- 4) disporre e ordinare l'immediata reimmissione in ruolo e/o in servizio del ricorrente Lorenzo Vitiello con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente e, in particolare, con l'I.S.I.S. Luosi Pico;



- 5) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (21.9.2018) alla data di cessazione (1°.3.2019) e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale assistente amministrativo per l'a.s. 2018/2019 presso l'I.S.I.S. Luosi Pico di Mirandola, giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;
- 6) per tutti i suesposti motivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila I.I.S. Guarino Guarini di Modena e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), in quanto munito di valido titolo di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti 21,25 per AA, 10,45 per AT e 13,18 per CS o per quelli che risulteranno di Giustizia;
- 7) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria nella III fascia della graduatoria per i rispettivi profili professionali di AA, AT e CS come originariamente attribuito al ricorrente o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la



- decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del contratto e di correzione della graduatoria;
- 8) per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di Euro 7.977,59 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia;
- 9) condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
- 10) accertare e dichiarare che il resistente ha subito danni dalla riferita condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio.
- 11) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, siccome illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compreso, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, il decreto n. 1146/C.1.c del 1°.3.2019 il D.S. dell'I.S.I.S. Luosi Pico con cui veniva rettificato il punteggio in graduatoria e risolto il contratto individuale di lavoro;
- 12) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito



dell'accoglimento delle domande;

- 13) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori che si rendessero necessari, ed eventualmente a norma del comma 5 dell'art. 420 c.p.c.

Si chiede ordinarsi ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In caso di impugnativa si chiede disporsi CTU per accertare le somme spettanti al ricorrente sulla base della normativa innanzi invocata o dei parametri contrattuali che il consulente o il G.U. vorranno applicare alla fattispecie.

Con riserva di chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS per ottenere la condanna delle resistenti al pagamento, in favore di detto ente, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti come per legge sulle somme già corrisposte e su quelle che verranno accertate spettare.

Ove necessario, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che il ricorrente Lorenzo Vitiello ha prestato servizio quale assistente amministrativo presso la scuola paritaria Istituto Santa Croce presso la sede della scuola in via Salita Santa Croce in



Castellammare di Stabia negli anni scolastici 2012/2013 – 2013-2014 - 2014/2015 – 2015/2016 e 2016-2017 e 2017/2018;

2) vero che nei periodi di servizio indicati al capo n. 1 il ricorrente ha lavorato nella scuola paritaria Istituto Santa Croce quale assistente amministrativo con le seguenti mansioni: archiviazione documenti e gestione del protocollo, Inserimento dati per attività di fatturazione e gestione del personale docente;

3) vero che per i servizi resi il ricorrente veniva retribuito;

Si indicano a testi i sigg.ri:

- 1) Riccardo Di Martino dom.to in Castellammare di Stabia alla via Regina Margherita;
- 2) Vitiello Salvatore dom.to in Torre del Greco alla p.zza Luigi Palomba, 14;
- 3) Ing. Francesco Paolo di Martino dom.to in Roma alla via Nimorense, 108;

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

- 1 Domanda graduatorie terza fascia triennio 2017-2019
- 2) D.M. 640 del 30.8.2017
- 3) Modello D3
- 4) Contratto di lavoro
- 5) avviso di avvio del procedimento
- 6) controdeduzioni ad avviso di avvio del procedimento
- 7) decreto rideterminazione punteggio e risoluzione contratto
- 8) Certificato di servizio del 22 gennaio 2019
- 9) contratti di lavoro
- 10) buste paga
- 11) Trasmissione INPS contributi Lorenzo Vitiello anno 2013 + F24
- 12) Trasmissione INPS contributi Lorenzo Vitiello anno 2013 + F24
- 13) Trasmissione INPS contributi Lorenzo Vitiello anno 2013 + F24
- 14) Estratto contributivo anni 2013-2015-2015-2016-2018
- 15) Estratto contributivo anno 2017
- 16) sentenza cds_servizio_senza_contributi



- 17) D.M. 13.12.2000 n. 430
- 18) Circolare INPS n. 13 del 26-01-2018
- 19) Sentenza TAR L'Aquila n. 813 del 2014
- 20) D.M. 59 del 26.6.2008-graduatorie-ata-di-terza-fascia
- 21) DM 374 del 1 giugno 2017
- 22) D.M. n. 353 del 23.5.2014
- 23) CCNL Federterziario Scuola
- 24) Adeguamento CCNL Federterziario scuola a D.L. n. 81-2015
- 25) Nota Miur n. 11477 del 6 dicembre 2005
- 26) Interpello Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015
- 27) Circolare INPS n. 1712 del 21-04-2017
- 28) Certificato di servizio Istituto Paritario Santa Croce 25.2.2019
- 29) Stralcio CCNL scuola del 29 novembre 2007
- 30) Nota MIUR 6.12.2005
- 31) dpr119 2009
- 32) Richiesta del 12.3.2015 certificato di servizio Salvatore Donnarumma S.M.S. Viale della Resistenza Cesena
- 33) Certificato di servizio Donnarumma Salvatore del 31.3.2015
- 34) Modelli Unilav Salvatore Donnarumma
- 35) Richiesta del 25.3.2015 certificato di servizio Lia Graves scuola IISS Marie Curie Savignano sul Rubicone
- 36) Certificato di servizio Ausilia Graves del 31 marzo 2015
- 37) Modelli Unilav Ausilia Graves
- 38) Richiesta del 6.11.2015 certificato di servizio Monica D'Auria Scuola Il Circolo Didattico Cesenatico (FC)
- 39) Certificato di servizio Monica D'Auria del 16 dicembre 2015
- 40) Modelli Unilav Monica D'Auria
- 41) O.M. 21-del 23.2.2009 concorso-24-mesi-ata-a.s.-2008-2009;
- 42 a, b, c, d, e, f, g) cedolini retribuzioni
- 43) DECRETO-DI-PUBBLICAZIONE-GRADUATORIA-ATA
- 44) graduatoria ATA Istituto Guarino Guarini di Modena

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Salvis Juribus

Napoli, 15.4.2019

Avv. Luigi Torrese



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss. CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (cfr. graduatoria aventi diritto **docc. 43 e 44**) si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso quanto:

quanto ai controinteressati

soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando



decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Napoli, 15.4.2019

Avv. Luigi Torrese

